



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

Ordinanza n° 6 del 31/01/2026

Settore: AREA POLIZIA LOCALE

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI DI MASSA SUPERIORE A 3,5 T IN VIA BERTANI, NEL CENTRO ABITATO DI BUSCOLD, DAL 1° FEBBRAIO AL 31 DICEMBRE 2026

Il Responsabile

Il Comandante della Polizia Locale

Premesso che si è verificato il cedimento di un tombamento di un canale consortile, denominato “Iodolo”, che ha comportato la formazione di una voragine nella corsia della sede stradale in Via Bertani all’altezza del civico 25;

Considerato che l’Ufficio Tecnico comunale, con nota avente riferimento protocollo n. 10272 del 18 aprile 2025, ha chiesto di porre una limitazione precauzionale al transito dei veicoli pesanti al fine di ridurre il rischio di ulteriori sfondamenti, in Via Bertani dal civico n. 2 al civico n. 64;

Richiamata l’Ordinanza n. 115 del 28/10/2025, emessa dal Responsabile dell’Area Polizia Locale del Comune di Curtatone;

Considerata l’ulteriore richiesta da parte dell’Ufficio Tecnico comunale, avente riferimento protocollo n. 2299 del 27 gennaio 2026, in cui si chiede la proroga della chiusura del predetto tratto di strada;

Visto il D.L.vo n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” ed il del D.P.R. n. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada” e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il D.L.vo n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive integrazioni e modificazioni

Visto il Decreto Sindacale n. 15 avente prot. n. 37052 del 27 dicembre 2024 con il quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali al dott. Cristiano Colli, ai sensi dell’art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

→ **L’istituzione del divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 3,5 t, in Via Bertani dal civico n. 2 al civico n. 64, (ovvero nel tratto ricompreso tre le intersezioni con Via G. Marconi e Via Papa Giovanni XXIII), nel centro abitato di Buscoldo, continuativamente da domenica 1° febbraio 2026 a giovedì 31 dicembre 2026, salvo eventuali proroghe;**

- **Sono esclusi dagli indicati divieti** i veicoli autorizzati da questo Ente.
- **Dall’entrata in vigore** e sino alla scadenza sono revocate tutte le precedenti Ordinanze incompatibili con la presente.
- **Il provvedimento** e la conseguente pubblicità saranno resi noti al pubblico mediante l’apposizione in loco a cura della Ditta esecutrice dei prescritti segnali stradali che dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla normativa vigente ed in ottimo stato di conservazione, inoltre verrà inviato anche alla ditta che svolge il servizio di trasporto pubblico A.P.A.M. Esercizio S.p.A., all’Ufficio Tecnico comunale – Settore LL.PP. , all’Ufficio Cultura comunale, al Consorzio di Bonifica Territori del Mincio ed all’Ufficio Servizi Scolastici comunale.

INCARICA

L’Ufficio Tecnico comunale di apporre idonea segnaletica stradale, oltre ad:

→ installare nell'area interessata, relativa segnaletica di cantiere conforme al vigente Codice della Strada ed al Decreto Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002 (disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo), pubblicato sulla G.U. n. 226 del 26 settembre 2002, atta a garantire in ogni momento la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione sollevando il Comune da eventuali richieste di risarcimento danni a persone o cose che dovessero derivare da incidenti stradali o comunque da richieste di terzi anche a seguito della variazione dell'itinerario stradale suddetto, nel rispetto dell'art. 21 del C.d.S. E degli artt. Dal n. 30 al 43 del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione;

INCARICA INOLTRE

Il richiedente o chi per esso:

→ affiggere nel luogo interessato dalla presente ordinanza, all'inizio ed alla fine del tratto interessato, almeno 48 ore prima della modifica della viabilità stradale, più copie della presente ordinanza, al fine di dare adeguata informazione ai residenti/utenti del tratto interessato e disapplicarle al termine dei lavori di cantiere;
→ fornire adeguata informazione scritta ai residenti del tratto interessato dalla presente ordinanza;

INFORMA

→ **Il richiedente resta unico responsabile per eventuali danni derivanti dall'inadeguatezza della segnaletica stradale esposta e/o dalla mancata manutenzione e/o apposizione della stessa;**

→ Il locale Ufficio Tecnico, nel caso fosse stata istituito divieto di sosta con rimozione forzata, la segnaletica temporanea indicante "*divieto di sosta e rimozione forzata*", dovrà essere posizionata nella zona interessata almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori;

→ Del predetto posizionamento (giorno, ora e località), a mezzo posta elettronica all'indirizzo polizialocale@curtatone.it, dovrà essere trasmessa prova fotografica al Comando di Polizia Locale di Curtatone, al fine di consentire la verifica della suddetta tempistica e la regolarità delle eventuali procedure sanzionatorie da avanzare nel caso in cui il divieto non venga rispettato;

DISPONE INOLTRE

Che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune di Curtatone (MN), per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

Che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

→ entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Curtatone (MN), al Tribunale Amministrativo Regionale;

→ entro 120 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Curtatone (MN), al Presidente della Repubblica.

Gli organi preposti ai servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti a norma di Legge.

INFORMA INOLTRE

→ **Che la validità della presente Ordinanza** è subordinata al rilascio, da parte del competente Ufficio comunale, dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, se prevista.

→ **Che l'amministrazione Comunale**, ovvero il Comando di Polizia Locale scrivente, sono esclusi da qualsiasi responsabilità circa la mancata installazione della segnaletica stradale, indi per cui rimane in capo alla ditta esecutrice/richiedente concordare con professionisti l'apporto della stessa secondo quanto previsto dal Codice della Strada vigente.

→ **Che la predetta Ordinanza può essere revocata** in qualsiasi momento per questioni di Pubblica Sicurezza o eventi emergenziali, senza preavviso;

→ **Che ai sensi** dell'art 3, comma 4, e dell'art. 5, comma 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento è l'Assistente di Polizia Locale Alessia Ceccarini.

